Finanziaria 2007

IL DECRETO LEGGE 262

Le correzioni. Le norme di inizio ottobre ridisegnano i criteri del prelievo agevolato

Le difficoltà. Poco chiaro l'obbligo di investimento per almeno cinque anni

Stock option al rebus-date

Con il doppio cambio di rotta dubbi operativi e benefit penalizzato

PAGINA A CURA DI
Paolo Alinovi
Angelo Busani

Tassazione e agevolazioni sulle stock option di nuovo nell'occhio del ciclone. L'articolo 3 comma 12 del Dl 262 varato il 3 ottobre 2006 modifica infatti nuovamente la complessa materia sulla quale era già intervenuta la manovra estiva (Dl 223 convertito in legge 248 del 4 agosto 2006): in ogni caso, il risultato delle modifiche è che il beneficio economico derivante dal successo di questi piani in capo al dipendente cui le opzioni sono state attribuite può subire un forte incremento della tassazione rendendo lo strumento meno appetibile.

La doppia revisione è intervenuta sull'articolo 51 comma 2 lettera g-bis) del Tuir in tema di stock option assegnate a particolari dipendenti o gruppi di dipendenti mentre è rimasta immutata la disciplina fiscale dell'azionariato diffuso tra i dipendenti di cui alla lettera g) dello stesso comma e di cui quindi non ci occupiamo.

La lettera g-bis) prevede che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che:

1) il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta;

2) le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente non rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

L'articolo 36 comma 25 del Dl 223 (Visco-Bersani) aveva modificato il comma 2-bis nell'articolo 51 stabilendo che la disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rendeva applicabile alle condizioni riportate nel grafico qui a destra. Il nuovo decreto 262/2006 interviene cancellando proprio le norme di cui all'articolo 36 comma 25 del Dl 223 e, quindi, all'articolo 51 comma 2-bis del Tuir e sostituendo come segue il comma in oggetto.

«La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

2) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

3) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».

Di conseguenza, per effetto delle nuove disposizioni, le condizioni per fruire della esenzione prevista dall'articolo 51 comma 2 lettera g-bis) sono state completamente riscritte e occorre che siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate nell'ultima colonna del grafico qui sopra.

Le regole per cambiare

Regime di tassazione delle Stock option: i cambiamenti degli ultimi mesi

Prima del Dl 223	Dopo il Dl 223	Con il Dl 262/2006
Articolo 51, comma 2, lettera g-bis)	**Articolo 51, comma 2, lettera g-bis)**	**Articolo 51, comma 2, lettera g-bis)**
1. Il prezzo pagato dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta (condizione preesistente)	Invariato	Invariato
2. Le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10 per cento (condizione preesistente)	**Articolo 51, comma 2-bis**	**Articolo 51, comma 2-bis**
	3. Le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione	**3.** Che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione
	4. Il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente	**4.** Che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati
		5. Che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Le prime due condizioni. L'esercitabilità e la società quotata

Il vincolo del triennio

La prima nuova condizione introdotta dal Dl 262 (si veda il grafico qui sopra) prevede che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione. Questa previsione appare di facile lettura: il beneficiario potrà godere dell'esenzione da tassazione solo se il termine per l'esercizio previsto in sede di assegnazione è non inferiore a un triennio.

La norma parla di opzioni esercitabili e non di opzioni esercitate: il beneficiario non può quindi scegliere se esercitare prima del triennio assoggettandosi a tassazione ovvero attendere il triennio godendo dell'esenzione. Ciò risulta particolarmente penalizzante per le opzioni già assegnate che prevedano termini di esercizio inferiori a tre anni e che, solo per questo motivo, ora si trovano soggette a tassazione. In sede di conversione dovrebbe quindi essere previsto che il termine di tre anni sia riferito non alla data di esercizio teorico ma a quella di esercizio effettivo: questa previsione non andrebbe a danno dell'Erario mentre lascerebbe piena libertà di azione a società e beneficiari.

A norma inalterata, si potrebbe comunque ipotizzare una ricontrattazione fra società e beneficiario, tale per cui, per le opzioni non ancora esercitate, vengano ridefinite le date di maturazione in modo da essere conformi con la nuova norma fiscale.

La seconda nuova condizione, prevede che, per ottenere l'esclusione da tassazione del fringe benefit, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati. Anche questa norma appare a prima lettura di semplice applicazione: il concetto di società quotata può infatti essere desunto da numerosi interventi in materia (si veda ad esempio la Cm 12 del 31 gennaio 2002). Piuttosto è da ritenere che quotata debba essere la società le cui azioni sono oggetto di opzione e non la società con la quale il beneficiario (dipendente o amministratore che sia) ha in essere il rapporto di lavoro.

Il fringe benefit

Secondo la regola generale (articolo 51 del Tuir) il reddito di lavoro dipendente è composto da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso delle stock option il fringe benefit è pari alla differenza fra il prezzo pagato dal dipendente titolare delle opzioni e il valore delle azioni acquisite per effetto di un piano di stock option e deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente di quel soggetto. Nell'esempio indicato qui sotto il dipendente ha ricevuto dalla società un fringe benefit di 2.000 euro: questo fringe benefit è soggetto a tassazione quale reddito di lavoro dipendente, a meno che non vengano rispettate le condizioni di cui alle lettere g) e g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del Testo unico. Nel caso in cui queste regole vengano rispettate, il fringe benefit non viene tassato e il minor prezzo pagato dal dipendente per l'acquisizione di azioni che hanno assunto un valore maggiore rispetto al prezzo di esercizio prestabilito assume rilievo come capital gain: se infatti il beneficiario cede azioni che hanno un valore fiscale di 1.750, il calcolo del capital gain si effettua confrontando il prezzo di cessione con il prezzo di esercizio.

L'ESEMPIO
10 luglio 2003
- Assegnazione di 1.000 opzioni a sottoscrivere 1.000 azioni al prezzo di 1,75 euro ciascuna

30 maggio 2006
Esercizio delle opzioni:
- Valore di mercato alla data: 3.750 euro;
- il dipendente paga: 1.750 euro;
- il fringe benefit è di 2.000 euro.

La terza condizione. Un riferimento incostante

Il rischio del valore

La terza nuova condizione prevede che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione, un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto. In base all'esempio nella tabella, il dipendente dovrebbe mantenere per almeno cinque anni dall'esercizio un controvalore in titoli oggetto dell'opzione pari a 69mila euro. Ciò significa che, nell'esempio fatto — dato che il valore di mercato delle azioni alla data di assegnazione è di 4,5 euro — il dipendente dovrà detenere inizialmente non meno di 15.333 azioni: questo numero di azioni potrebbe però salire o scendere in relazione all'andamento del titolo. In concreto la norma, così come è scritta, appare di difficile se non impossibile applicazione: sembra infatti imporre un confronto di durata quinquennale fra valore del fringe benefit e valore delle azioni possedute che appare oggettivamente ingestibile.

Infatti, se si fa riferimento al controvalore, questo può salire o scendere per effetto dell'andamento dei titoli stessi: nell'esempio, se il dipendente che ha sottoscritto 30mila titoli vede scendere il valore del titolo da 4,5 a 2 euro si troverà nella necessità di dover acquistarne altri per non subire anche (oltre al danno derivante dall'andamento dei corsi) la tassazione di un fringe benefit che a quel punto sarebbe del tutto venuto meno.

La soluzione potrebbe essere che il controvalore da mantenere venga stabilito alla data di assegnazione fissando così un numero di azioni da mantenere in portafoglio: nell'esempio, ciò comporterebbe che il dipendente debba mantenere almeno 15.333 azioni per cinque anni. Così vincolerebbe il dipendente a mantenere l'investimento (espresso in numero di titoli e non in controvalore economico) senza obbligarlo a effettuare acquisti in caso di discesa dei valori.

L'esempio

La condizione dei 5 anni

N. azioni assegnate	—	30.000
Valore fiscale unitario azioni assegnate	—	4.5
Valore fiscale azioni assegnate	A	135.000
Prezzo di esercizio	—	2,2
Totale pagato dal dipendente	B	66.000
Fringe benefit	**A-B**	69.000

In sintesi

Fringe benefit
- È la differenza fra valore delle azioni alla data di assegnazione e il prezzo pagato dal beneficiario. Questa differenza non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente del beneficiario solo a determinate condizioni, che il Dl Visco-Bersani ha penalizzato.

Beneficiari
- Sono i soggetti ai quali vengono attribuite le opzioni ad acquistare/sottoscrivere azioni. Beneficiari sono tipicamente i dipendenti e i dirigenti della società emittente o di altre società del gruppo, ma essi possono anche essere individuati fra gli amministratori e i collaboratori della società

Condizioni di maturazione
- Sono le condizioni al verificarsi delle quali le opzioni maturano e possono quindi essere esercitate dai beneficiari

Data di assegnazione
- È la data nella quale le azioni vengono attribuite ai beneficiari e viene pagato il prezzo di esercizio. Dovrebbe essere una data pressoché coincidente con la data di esercizio delle opzioni ma, per motivi tecnici connessi con il trasferimento dei titoli, può essere di qualche giorno posteriore a quella di esercizio delle opzioni

Data di offerta
- È la data nella quale le opzioni vengono attribuite ai beneficiari e alla quale viene fissato il prezzo di esercizio

Data di esercizio
- È la data nella quale le opzioni maturate vengono esercitate dai beneficiari

Data di maturazione
- È la data nella quale le opzioni assegnate maturano e a decorrere dalla quale possono quindi essere esercitate dai beneficiari

Prezzo di esercizio
- È il prezzo da corrispondere per esercitare il diritto ad acquistare o sottoscrivere le azioni

Valore delle azioni a una certa data
- Va definito in base alle norme fiscali (e quindi in base alle regole di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi) che stabilisce regole diverse per le diverse tipologie di titoli. In particolare, per le azioni negoziate in mercati regolamentati, è stabilito che si debba considerare il valore medio del mese precedente, valore quindi che può ovviamente differire dal valore di mercato alla stessa data

Le «vecchie» circolari dettano l'interpretazione

Dal punto di vista fiscale è importante osservare che il fringe benefit sorge nel momento della assegnazione delle azioni: è infatti solo in quel momento che si deve verificare se il beneficiario esercita la possibilità di acquistare/sottoscrivere azioni a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Una volta che si è realizzato il fringe benefit, le norme di cui all'articolo 51 stabiliscono le condizioni al verificarsi delle quali questo valore non deve essere tassato.

A questo riguardo, si può osservare che delle cinque condizioni poste dal combinato disposto dell'artciolo 51, comma 2, lettera g-bis) e comma 2-bis nella sua nuova formulazione (due preesistenti e tre di nuova introduzione: tutte indicate nel grafico qui a sinistra), le prime quattro sono a verifica immediata e quindi già alla data di assegnazione si potrà stabilire se il fringe benefit è da tassare o meno sulla base di queste. È infatti evidente che, ad esempio, la verifica sul termine di esercitabilità delle opzioni o il fatto che le azioni sottostanti siano o meno quotate è immediato.

L'ultimo criterio

La terza condizione introdotta dal decreto legge 262/2006 comporta invece un differimento della verifica dell'esenzione dal momento che il fringe benefit diviene tassabile solo nel momento in cui il valore dell'investimento detenuto dal beneficiario scende al di sotto del valore del fringe benefit stesso.

A questo riguardo, sotto il profilo operativo, dovrebbero tornare applicabili le istruzioni fornite dal ministero, da ultimo anche con l'emanazione della circolare ministeriale n. 28/2006 con riferimento alle norme introdotte dal Dl 223.

Secondo queste indicazioni, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione, è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui viene meno la condizione sospensiva rappresentata dall'investimento in titoli corrispondente al fringe benefit.

In questo caso, come precisato dalla stessa circolare, la tassazione avverrà a cura del datore di lavoro che dovrà applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile, successivo all'avvenuta conoscenza del presupposto impositivo (venir meno dell'investimento) il che potrà avvenire anche per effetto di un'apposita comunicazione del dipendente.

A questo fine, è da ritenere sulla base della circolare di cui sopra, che il datore di lavoro-sostituto d'imposta sarà tenuto a informare i destinatari dell'assegnazione agevolata circa l'obbligo di comunicare tempestivamente allo stesso il superamento del limite e ciò anche successivamente all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

La circolare (con riferimento alle condizioni di cui al Dl 223/2006) precisa infatti quanto riportato nella scheda qui sotto.

Per quanto riguarda questi aspetti, può essere utile richiamare le disposizioni ministeriali già emanate in tema di applicazione dell'articolo 51 lettera g) del Tuir: questa lettera infatti è relativa all'assegnazione agevolata di azioni alla generalità dei dipendenti. Dato che in questo caso la norma già prevedeva che l'agevolazione spettasse a condizione che il dipendente non cedesse le azioni prima della decorrenza di tre anni dall'assegnazione, si ha che la problematica è sostanzialmente identica a quella prevista al nuovo articolo 51, comma 2-bis. A questo riguardo, si richiama in particolare il contenuto della risoluzione ministeriale n. 186 del 2002.

www.ilsole24ore.com/norme
Le circolari e risoluzioni in materia di stock option

Dal ministero

La circolare 28/2006 (riferita alle norme del Dl 223)

...Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha ricevuto l'assegnazione delle azioni abbia cessato il rapporto di lavoro, intraprendendone uno nuovo con altro datore di lavoro ovvero sia collocato a riposo, il precedente datore di lavoro deve comunicare al nuovo datore di lavoro o all'ente che eroga il trattamento pensionistico l'importo del valore che questi deve assumere a tassazione, unitamente al reddito di lavoro dipendente o al trattamento pensionistico erogato.
In mancanza o in caso di ritardata comunicazione da parte del precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro o l'ente pensionistico, informato dal dipendente della sussistenza di un fringe benefit derivante dal precedente rapporto di lavoro, è tenuto ad attivarsi al fine di conoscere il predetto importo.
Qualora il contribuente non intrattenga un altro rapporto di lavoro dipendente o assimilato ovvero non percepisca un trattamento pensionistico, le ritenute relative al reddito di lavoro dipendente derivante dalla cessione delle azioni o dalla loro costituzione in garanzia devono essere operate dal datore di lavoro che aveva assegnato le azioni, previa comunicazione dell'evento da parte del lavoratore cessato e corresponsione della relativa provvista.

La disciplina da applicare. Nessuna regola spiega la decorrenza

Vendite successive con regimi diversi

Il Dl 262/2006, intervenuto nuovamente sulle stock option modificando il Dl 223, non pare stabilire alcuna regola speciale di decorrenza. Di conseguenza, dato che il Dl 262 è entrato in vigore il 3 ottobre 2006, si ha che dal 5 luglio al 2 ottobre valgono le regole di cui all'articolo 51 comma 2 lettera g-bis) e comma 2 bis del Tuir come modificati dal Dl 223; invece dal 3 ottobre valgono gli stessi articoli del Tuir come modificati dal nuovo Dl 262/2006.

Il problema

La questione però non è semplice soprattutto con riferimento alle opzioni esercitate fra il 5 luglio e il 2 ottobre. Si pensi infatti alla seguente situazione:
— esercizio di 1.000 azioni avvenuto il 10 agosto 2006 e quindi in vigenza della norma di cui al vecchio articolo 36 comma 25 del Dl 223;
— vendita di 500 azioni avvenuta il 10 ottobre 2006 e quindi in vigenza della norma di cui al nuovo articolo 36 comma 25 del Dl 223.

In base alla norma previgente, il fringe benefit andava tassato in tutti i casi in cui le azioni assegnate venivano vendute: in base alla norma nuova, la tassazione avviene solo nel caso in cui non si mantenga un investimento pari al fringe benefit. Di conseguenza, se per effetto della vendita si mantiene comunque un investimento pari al fringe benefit non scatterebbe la tassazione.

La proposta di soluzione

Per valutare la questione a noi sembra che si debba considerare il fatto che, come detto sopra, il fringe benefit sorge al momento della assegnazione delle azioni e che esso non è tassato solo nel caso in cui vengano rispettate determinate condizioni, alcune delle quali a verifica immediata ed altre a verifica successiva. Da ciò deriva che la tassazione del fringe benefit non possa che seguire la regola esistente nel momento in cui esso è sorto e che quindi esso divenga tassabile se non vengono rispettate le condizioni previste dalla norma vigente al momento della sua formazione.

Questa impostazione è stata fatta propria anche dal Fisco che ha affermato che il momento impositivo in materia di stock option coincide con il momento della assegnazione delle azioni o meglio dell'esercizio delle opzioni (ossia nel momento in cui le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica) e che quindi (si veda ad esempio la risoluzione n. 29/E del 20 marzo 2001): «la disciplina applicabile, in linea generale e tranne espressa previsione contraria, è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte».

Questo concetto è stato anche ribadito dall'articolo 36 comma 26 del Dl 223/2006, che ha previsto che la disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto 223.

Se, quindi, il momento rilevante per la tassazione del fringe benefit è quello in cui avviene l'esercizio dell'opzione da parte del beneficiario e il nuovo Dl non dispone diversamente, si deve tassare il fringe benefit con riferimento alle condizioni previste nel momento dell'esercizio dell'opzione. Si dovrebbe concludere che:
— esercizi di opzioni avvenuti fino al 4 luglio: valgono le norme anteriori al Dl 223 e quindi valgono le sole condizioni di cui all'articolo 51 comma 2 lettera g-bis);
— esercizi di opzioni fra il 5 luglio ed il 2 ottobre: valgono le norme di cui al Dl 223 e quindi il fringe benefit sarà tassato se il beneficiario cede i titoli prima di cinque anni;
— esercizi di opzioni dal 3 ottobre: valgono le norme di cui al Dl 262/2006 e quindi il fringe benefit viene tassato se non si rispettano le nuove condizioni.

Gli esempi

Nell'esempio di cui sopra ciò significherebbe che la vendita di 500 azioni avvenuta il 10 ottobre 2006 comporterebbe la tassazione del fringe benefit anche se avvenuta in vigenza della norma di cui al nuovo articolo 36 comma 25 del Dl 223 che in teoria potrebbe consentire la non tassazione.

Nella tabella «1» qui a destra, si ha invece che al 5 luglio 2006 (data di entrata in vigore delle norme di cui al Dl 223) il dipendente possedeva ancora 700 azioni rivenienti da esercizi ante Dl 223: di conseguenza è da ritenere che, applicando il principio Fifo ammesso dalla circolare n. 186/2002, le vendite di 300 azioni effettuate in data 30 settembre 2006 e 30 aprile 2007 saranno da considerare relative ad azioni di cui al regime ante Dl 223.

In base allo stesso principio la vendita di 2.500 azioni del 30 novembre 2007 dovrebbe essere imputata prima alle azioni più "vecchie" e così a scendere, come ricapitolato nella tabella «2» sottostante.

Il principio Fifo

Il regime applicabile quando si vendono le azioni

1 Data di esercizio	Azioni assegnate	Azioni Vendute	Azioni residue	Regime applicabile
31 gennaio 2006	1.000	—	1.000	Ante Dl 223
28 febbraio 2006	500	—	1.500	Ante Dl 223
28 febbraio 2006	—	800	700	Ante Dl 223
31 luglio 2006	800	—	1.500	Dl 223
30 settembre 2006	—	300	1.200	Ante Dl 223
31 marzo 2007	1.000	—	2.200	Dl 262/2006
30 aprile 2007	—	300	1.900	Ante Dl 223
31 maggio 2007	2.000	—	3.900	Dl 262/2006
30 novembre 2007	—	2.500	1.400	Tutti

2 Date	Ante Dl 223	Dl 223	Dl 262/2006	Totale
31 gennaio 2006	1.000	—	—	1.000
28 febbraio 2006	500	—	—	500
28 febbraio 2006	(800)	—	—	(800)
31 luglio 2006	—	800	—	800
30 settembre 2006	(300)	—	—	(300)
31 marzo 2007	—	—	1.000	1.000
30 aprile 2007	(300)	—	—	(300)
31 maggio 2007	—	—	2.000	2.000
30 novembre 2007	(100)	(800)	(1.600)	(2.500)
Totale	0	0	1.400	1.400